



Policy Gestione delle Segnalazioni

Gruppo SACE

Da: Internal Audit

A: Personale SACE, SACE BT, SACE Fct, SACE SRV

Data: 14 luglio 2023

Oggetto: linee guida per l'elaborazione e il trattamento delle Segnalazioni

Indice

1	Scheda del documento.....	3
2	Obiettivi e criteri generali.....	5
3	Definizioni.....	5
4	Principi generali, ambito di applicazione oggettivo e soggettivo.....	6
	4.1 Principi generali.....	6
	4.2 Ambito di applicazione oggettivo.....	7
	4.3 Ambito di applicazione soggettivo.....	8
5	Canali di segnalazione.....	8
	5.1 Canali di segnalazione interna	8
	5.2 Canale di segnalazione esterna.....	9
	5.3 Divulgazione pubblica.....	9
6	Gestione delle Segnalazioni Interne.....	10
	6.1 Gestore delle Segnalazioni	10
	6.2 Tipologia di Segnalazione.....	10
	6.3 Invio della Segnalazione	11
	6.4 Istruttoria e accertamento della Segnalazione	12
7	Tutela e protezione della persona segnalante	14
8	Provvedimenti disciplinari e altre iniziative	15
9	Reporting e flussi informativi.....	16
	9.1 Reporting	16
	9.2 Flussi informativi verso SACE.....	16
10	Trattamento dei dati personali.....	16
11	Allegati.....	17
	11. 1 Modalità di accesso e funzionamento della piattaforma.....	17
	11. 2 Informativa relativa trattamento dei dati personali	17

1 Scheda del documento

Tipologia documento	Policy
Anno di prima emissione	2020
Perimetro di applicazione	SACE, SACE FCT, SACE BT, SACE SRV
Redatto da	Internal Audit (SACE)
Validato da	Compliance & Anti-Money Laundering (SACE) Internal Audit, Compliance & Anti-Money Laundering (SACE FCT) Internal Audit, Compliance (SACE BT) Internal Audit, Anti-Money Laundering (SACE SRV)
Approvato da	Chief Internal Audit (SACE) PRE SACE FCT PRE SACE BT PRE SACE SRV
Emissione	CdS N. 08/2023 (SACE) OdS N. 05/2023 (SACE FCT) OdS N.12/2023 (SACE BT) OdS N. 10/2023 (SACE SRV)
Documentazione correlata	Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico
Fonti normative	Legge n.179/2017 Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (c.d. Decreto antiriciclaggio) Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), art. 4 <i>undecies</i> Regolamento Europeo 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR) D. Lgs. 24 del 2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation – “GDPR”) Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private)

N° revisione	Principali modifiche	Data
1.0	Prima emissione	2020 ¹
2.0	Eliminazione dei flussi verso CDP e sostituzione della piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni. Annulla e sostituisce la “ <i>Policy</i> di Gruppo Gestione delle Segnalazioni – <i>Whistleblowing</i> ”.	10/03/2021 ²
3.0	Adeguamento alle previsioni di cui al D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 recante “ <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937</i> ”	14/07/2023

¹ Prima emissione da parte di SACE in data 12/03/2020; prima emissione da parte delle Società del Gruppo in data 20/03/2020 per SACE SRV, in data 25/03/2020 per SACE BT e per SACE Fct.

² Aggiornamento da parte di SACE avvenuto in data 03/03/2021 e aggiornamento da parte di SACE BT e SACE SRV in data 10/03/2021.

2 Obiettivi e criteri generali

La presente *Policy* ha l'obiettivo di regolamentare il processo di gestione di Segnalazioni che vengano poste all'attenzione delle Società del Gruppo secondo le modalità infra descritte in relazione a fatti o circostanze di fatto utili per accertare l'eventuale commissione di violazioni.

Le segnalazioni ricevute e qualificabili come “Segnalazioni Whistleblowing” saranno trattate, in termini di ricezione, analisi e trattamento, in conformità alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito, anche il “Decreto”) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.”.

Saranno, invece, qualificate come “Segnalazioni Ordinarie” tutte quelle che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing (per l'ambito oggettivo, soggettivo o per le modalità di segnalazione) e quelle già disciplinate in via obbligatoria da altre normative specifiche³. Tali segnalazioni non rientrano nel perimetro degli obblighi e tutele di cui al Decreto, ma saranno comunque trattate e investigate ai sensi della presente *policy*, ove applicabile, e nei limiti in cui le stesse siano sufficientemente circostanziate e verificabili.

Ai fini del presente documento non saranno qualificate né trattate come segnalazioni:

- le carenze riscontrate a seguito di errori che non siano riconducibili a condotte illegittime rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 o violazioni dei Modelli 231⁴ o del Decreto antiriciclaggio che siano (i) rilevate e documentate dalle Funzioni aziendali nell'ambito dei controlli interni di primo livello oppure (ii) individuate dalle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello per le quali sono definite azioni di miglioramento per rafforzare il Sistema di Controllo Interno e per le quali è prevista una reportistica;
- le comunicazioni riguardanti circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra le Società del Gruppo e Terzi e presidiati dal Dipartimento Legale o dalle altre unità organizzative aziendali competenti. Dette comunicazioni saranno inviate alle funzioni aziendali competenti a riceverle e gestirle sulla base delle normative di riferimento.

Nella conduzione delle attività di seguito esposte, le Strutture sono tenute ad operare nel costante rispetto della documentazione aziendale e della normativa applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico.

3 Definizioni

Ai fini della presente *policy*, in conformità a quanto previsto dal Decreto, si intendono per:

- a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica;
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

³ Si tratta in particolare delle segnalazioni rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, anche il “Decreto antiriciclaggio”), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4 undecies (c.d. TUF), del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private – CAP), art. 10-quater e del Regolamento Ue n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR).

⁴ Per condotte illegittime rilevanti ai sensi del Decreto 231/01 e/o violazioni del Modello 231 sono da intendersi comportamenti di natura fraudolenta tentati o posti in essere da parte dei soggetti destinatari del Modello medesimo.

- c) «segnalazione»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni inerenti all'ambito oggettivo della presente *policy*;
- d) «segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna al Gruppo SACE di cui all'articolo 4 del Decreto;
- e) «segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'ANAC;
- f) «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- g) «persona Segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- h) «facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- i) «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- l) «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- m) «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- n) «seguito»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- o) «riscontro»: comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

4 Principi generali, ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

4.1 Principi generali

- **Dovere di segnalare violazioni:** i destinatari della presente *policy* che, nell'ambito delle funzioni svolte in ragione del rapporto giuridico che li lega alle società del Gruppo, vengano a conoscenza di Violazioni hanno il dovere di segnalarle secondo le modalità descritte nel presente documento.
- **Protezione della persona Segnalante:** la *policy* assicura la protezione della persona Segnalante in buona fede contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti discriminatori in ragione della Segnalazione (ad esempio, licenziamento, *mobbing*, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie sul luogo di lavoro, altre forme di ritorsioni che determinano condizioni di lavoro insopportabili, ecc.).
- **Garanzia per le persone coinvolte:** la *policy* prevede che la persona Segnalante possa presentare segnalazioni solo se ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere; la protezione della persona Segnalante verrà meno in caso di diffamazione, calunnia ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.
- **Tutela dell'identità della persona Segnalante:** il Gestore del canale di segnalazione interna che riceve una Segnalazione ovvero altri soggetti che nei limiti della normativa siano coinvolti, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sull'identità della persona Segnalante. In caso di Segnalazione tramite canale interno scritto (piattaforma "Whistleblowing di ISWEB"), tale riservatezza è garantita dal sistema stesso, in quanto i dati identificativi della persona Segnalante sono archiviati in un *database* separato accessibile solo dal Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona

Segnalante. Nel caso invece di utilizzo del canale interno orale non è possibile rimuovere o non trasmettere alla *voicemail* l'indicazione del numero (fisso o mobile) con chiamata in entrata, a meno che la telefonata non sia effettuata oscurando il numero da cui si chiama⁵. Se la chiamata dovesse essere effettuata da un numero interno del Gruppo SACE, non sarà possibile garantire l'anonimato circa l'identità della persona Segnalante, ma sarà assicurata in ogni caso la riservatezza.

- **Tutela dell'identità della persona coinvolta:** il Gestore del canale di segnalazione interna assicura la riservatezza dell'identità della persona coinvolta. La riservatezza è altresì assicurata dalle funzioni eventualmente incaricate dell'investigazione. È fatto salvo l'obbligo di comunicare il nominativo della persona coinvolta nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria.
- **Tutela dell'integrità e riservatezza delle Segnalazioni:** i canali di segnalazione interna assicurano la riservatezza delle informazioni e garantiscono che non vi siano dispersioni, trasmissioni o alterazioni delle informazioni immesse.
- **Requisito di autonomia e professionalità nella gestione delle Segnalazioni:** il Gestore della Segnalazione, specificatamente formato, svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di autonomia e con la dovuta diligenza professionale.

4.2 Ambito di applicazione oggettivo

Ai fini della presente *policy*, sono considerate Segnalazioni Whistleblowing le segnalazioni relative a violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della amministrazione pubblica e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6), ovvero violazioni del Codice Etico;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Sono, invece, considerate Segnalazioni Ordinarie tutte le altre segnalazioni, come specificato al paragrafo 2.

La persona Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata, ovvero le informazioni relative alla stessa, siano vere.

Le Segnalazioni non possono consistere in rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale della persona Segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

⁵ L'oscuramento di un numero telefonico avviene nel momento in cui nell'effettuare la chiamata si antepone #31# al numero da chiamare se si tratta di un cellulare, *67# nel caso in cui si tratti di linea fissa.

In ogni caso, si ricorda che qualsiasi segnalazione venga trasmessa tramite i canali di segnalazione di cui alla presente *policy*, sarà comunque tenuta in considerazione nei limiti della rilevanza e verificabilità della stessa.

4.3 Ambito di applicazione soggettivo

La presente *policy* è indirizzata a tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali, a tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale, a coloro che cooperano e collaborano con le Società del Gruppo - a qualsiasi titolo - nel perseguimento dei loro obiettivi e – più in generale – a chiunque abbia legami con le stesse anche in ragione di differenti rapporti giuridici (ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, partner, candidati, ex dipendenti ecc.)

A tali soggetti si aggiungono anche:

1. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
2. gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Destinatari della presente *policy* possono essere infine anche i soggetti a cui si possono estendere le misure di protezione della persona Segnalante e quindi:

- a. i facilitatori;
- b. le persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c. i colleghi di lavoro della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d. gli enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La presente *policy* è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.sace.it ed è resa, perciò, disponibile a tutti i potenziali portatori di interessi che vengano a conoscenza delle violazioni sopra descritte.

5 Canali di segnalazione

I destinatari della presente *policy* possono effettuare segnalazioni interne, esterne, divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni.

5.1 Canali di segnalazione interna

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, le Società hanno previsto di istituire i seguenti canali di segnalazione interna che possono essere alternativamente utilizzati:

- piattaforma informatica accessibile da qualsiasi *browser* (anche accedendo da dispositivi mobili) avente il seguente indirizzo: <https://sace.pawhistleblowing.it/#/> che consente di inviare segnalazioni per iscritto. Questo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per la persona Segnalante;
- un canale orale, mediante telefonata al numero 06 6736333 che consentirà la registrazione e la trasmissione di un messaggio vocale.

Tramite il medesimo canale con cui è inviata la segnalazione, la persona Segnalante può richiedere un incontro da svolgersi di persona o tramite sistema di videocollegamento con il Gestore della segnalazione.

Sono, altresì, indicati quali modalità di contatto con il Gestore delle Segnalazioni:

- indirizzo *e-mail* creato per l'Organismo di Vigilanza di SACE e per ciascuna Società del Gruppo;
- posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso ogni Società del Gruppo.

5.2 Canale di segnalazione esterna

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

Si precisa, tuttavia, che la persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- I. Non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero, questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla normativa;
- II. La persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- III. La persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- IV. La persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito Internet, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, le informazioni necessarie per l'invio della segnalazione (es. le istruzioni per l'utilizzo del canale). L'ANAC, inoltre, adotta le proprie procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che aggiorna periodicamente, nonché le relative linee guida, che si invita a consultare sul sito dell'Autorità nella versione aggiornata e pro tempore vigente.

5.3 Divulgazione pubblica

È poi possibile effettuare una divulgazione pubblica che sussiste nel rendere, le informazioni sulle violazioni, di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Colui che effettua una divulgazione pubblica, come sopra definita, beneficia della protezione ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- I. la persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per le segnalazioni interne ed esterne e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- II. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- III. la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto,

come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stesse.

6 Gestione delle Segnalazioni Interne

6.1 Gestore delle Segnalazioni

Il Gestore dei canali di segnalazione interna è individuato come segue:

- i. per SACE: nelle figure dell'OdV e del Chief Audit Officer di SACE;
- ii. per le società del Gruppo: nei membri di ciascun OdV, del Chief Audit Officer SACE e dell'Head of Internal Audit di ciascuna società.

I componenti dell'organo di Gestione delle segnalazioni ricevono formale incarico come soggetti Gestori dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzazione ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e 2-quaterdecies D. Lgs. n. 196/2003 (anche "Codice Privacy"). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

La funzione IA svolge tutti gli adempimenti e le attività di istruttoria con la supervisione dell'OdV che riceve in ogni caso gli esiti degli accertamenti svolti.

Qualora la Segnalazione riguardi il Responsabile delle Funzioni *Internal Audit*, o dipendenti dagli stessi, le suddette Segnalazioni saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza, estromettendo dalle verifiche il soggetto segnalato.

Infine, nel caso in cui siano ricevute Segnalazioni riguardanti l'Organismo di Vigilanza o uno dei componenti, le suddette Segnalazioni saranno gestite dalla Funzione *Internal Audit*, estromettendo dalle verifiche il membro dell'OdV, nel caso in cui a questi si riferisca il contenuto della Segnalazione.

Nei casi di Segnalazione Ordinaria relativa a una violazione effettiva o presunta della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Gestore della Segnalazione provvede ad inoltrare tempestivamente la comunicazione alla Funzione competente, affinché siano svolti gli adeguati accertamenti del caso, salvo che la Segnalazione non riguardi una risorsa assegnata a tale struttura.

Inoltre, in caso di Segnalazioni aventi ad oggetto delle violazioni o presunte violazioni riguardanti altre Società del Gruppo non correttamente indirizzate dalla persona Segnalante, il Gestore delle Segnalazioni che ha ricevuto tale Segnalazione provvede a trasmetterla entro sette giorni al Gestore competente della rispettiva Società.

6.2 Tipologia di Segnalazione

Le Segnalazioni si distinguono, quanto al contenuto, in:

- "Segnalazioni circostanziate", la cui narrazione dei fatti è effettuata con un grado sufficiente di dettaglio da consentire alle competenti funzioni aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione medesima;
- "Segnalazione generica": trattasi di quella Segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire alcun accertamento in merito alla stessa.

Con riguardo, invece, all'identità della persona Segnalante, le Segnalazioni si distinguono in:

- "Segnalazioni nominali", ovvero quelle in cui la persona Segnalante, in fase di inoltro della Segnalazione, fornisce il proprio nominativo. Lo stesso non sarà tuttavia accessibile al Gestore delle Segnalazioni, poiché la procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità della persona segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l'adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati. Salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, le Società hanno nominato un soggetto esterno all'organizzazione, denominato Custode dell'identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il custode,

su richiesta motivata del Gestore delle Segnalazioni, se strettamente necessario all'attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

- “Segnalazione anonime”, ovvero quelle Segnalazione in cui le generalità del soggetto Segnalante non sono note, né individuabili in maniera univoca. Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza dell'identità della persona segnalante.

Infine, le Segnalazioni possono essere distinte in:

- buona fede, (c.d. “Segnalazioni in buona fede”) quando effettuate dalla persona Segnalante nella ragionevole convinzione, fondata su specifici elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata;
- mala fede, (c.d. “Segnalazione in mala fede”) nei casi in cui la Segnalazione risulti priva di fondamento e fatta al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona o della società segnalata.

6.3 Invio della Segnalazione

La persona Segnalante trasmette la Segnalazione non appena venga a conoscenza dei fatti che intende denunciare.

Inoltrando la segnalazione tramite la piattaforma, è prevista la compilazione guidata di un questionario con domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore delle Segnalazioni di approfondire l'oggetto della stessa, al fine di ridurre a casi residuali la necessità di contatto diretto tra il Gestore e la persona Segnalante stessa. La piattaforma consente, altresì, di effettuare l'*upload* della documentazione che la persona Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della propria segnalazione.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa, nonché il consenso - o meno - ad utilizzare, fin da subito o in un momento successivo, l'identità dello stesso nelle attività di verifica e quindi rivelare l'identità dello stesso a soggetti diversi dai componenti dell'organo Gestore;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni offrano il maggior numero di elementi di fatto che consentano al Gestore di effettuare le dovute verifiche.

Inoltre, la persona Segnalante, all'interno della piattaforma, potrà scegliere di inviare la segnalazione o la richiesta di incontro a tutti i componenti dell'organo Gestore delle segnalazioni o solo ad alcuni di essi.

La piattaforma di segnalazione adottata, dotata di misure di sicurezza tecniche adeguate come previsto dall'art. 32 GDPR, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata e l'utilizzo della crittografia. Il fornitore della piattaforma ha sottoscritto l'accordo sulla protezione dei dati ex art. 28 GDPR con il quale si impegna al rispetto delle istruzioni fornite dalla Società Titolare del trattamento, anche in caso di sub-affidamenti.

La piattaforma utilizzata permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in modalità informatica e crittografata nonché in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma fornisce alla persona Segnalante un codice a sedici cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e alla propria segnalazione per:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione;
- richiedere un contatto diretto o incontro con il Gestore delle Segnalazioni avviando anche un eventuale scambio di richieste e informazioni.

Nel caso in cui la persona Segnalante scelga di ricorrere al canale di segnalazione interno in forma orale, l'interessato dovrà comporre il numero telefonico indicato al paragrafo 5.1 cui seguirà una voicemail nella quale il chiamante lascerà il proprio messaggio, consultabile via Outlook in un'apposita casella di posta a disposizione solo del Gestore delle segnalazioni.

La persona Segnalante che procede nella registrazione di un messaggio accetta automaticamente che la gestione della segnalazione avvenga a norma delle presente *policy*.

La persona Segnalante ha facoltà di esplicitare o meno il proprio nominativo e di indicare, o meno, un recapito alternativo al quale essere contattato, diverso dal numero di telefono da cui chiama.

In caso di ricezione di segnalazioni tramite canale orale, queste, se adeguatamente circostanziate, saranno inserite in Piattaforma a cura del Gestore delle segnalazioni.

La mancata Segnalazione della violazione da parte del Personale delle società del Gruppo che sia a conoscenza della condotta illecita, costituisce una violazione delle disposizioni contenute nel presente documento con l'applicazione da parte delle competenti funzioni aziendali, in caso di provata malafede, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

6.4 Istruttoria e accertamento della Segnalazione

a. Ricezione della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, rilascia alla persona Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Laddove una segnalazione sia presentata ad un terzo soggetto, con canali o in forme diverse da quelle previste dalla presente Procedura, questi entro sette giorni dalla ricezione è tenuto all'inoltro della stessa al Gestore delle Segnalazioni, notificando l'avvenuta trasmissione alla persona Segnalante. Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, procede all'inserimento della stessa in Piattaforma.

b. Istruttoria

Il Gestore delle Segnalazioni dispone di adeguati poteri ispettivi e può accedere alla documentazione aziendale, mantenendo adeguata riservatezza in merito all'identità della persona Segnalante e del segnalato.

Nell'ambito dell'istruttoria il Gestore delle Segnalazioni deve:

- avviare le verifiche, informando a seconda dei casi le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione), coinvolgendo ove necessario altre strutture o consulenti esterni, sempre mantenendo la riservatezza in merito all'identità della persona Segnalante e della persona coinvolta;
- mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a questo eventuali integrazioni;
- sentire, se necessario, la persona coinvolta, anche su sua richiesta, oralmente o mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- concludere le verifiche tracciando le motivazioni nei casi di archiviazione della Segnalazione;
- riportare gli esiti delle valutazioni effettuate all'OdV (e all'Internal Audit, ove non direttamente coinvolta nell'attività di istruttoria e valutazione della Segnalazione).

In ogni caso le generalità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate dal Gestore delle Segnalazioni senza il consenso della persona Segnalante al fine di proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, sempre con riferimento alla riservatezza dell'identità della persona Segnalante si deve tener conto che:

- a) Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p.
- b) Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- c) Nell'ambito del procedimento disciplinare:
 1. l'identità non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 2. qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È, ad ogni modo, dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle ipotesi di cui alla lett. c), n. 2, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante è indispensabile ai fini della difesa della persona coinvolta.

La persona Segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando i canali informativi di cui al precedente paragrafo 5. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

Le attività di cui sopra saranno condotte anche nei casi in cui la segnalazione inviata sia anonima, a condizione che questa sia sufficientemente circostanziata e precisa da consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Gestore delle Segnalazioni. In caso contrario, la segnalazione sarà archiviata.

c. Chiusura della segnalazione

Entro il termine di novanta giorni dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni dovrà fornire un riscontro alla persona Segnalante.

All'esito poi dell'istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni valuta l'archiviazione o eventuali conseguenti provvedimenti.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto della normativa in materia, comunica gli esiti degli accertamenti svolti sulle Segnalazioni ricevute, laddove necessarie, verso le funzioni competenti (a titolo esemplificativo i) alla Funzione People Care, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti dei lavoratori dipendenti; al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di iniziative da intraprendere nei confronti di amministratori e di sindaci; inoltre, nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Gestore delle Segnalazioni ha facoltà di coinvolgere altri soggetti terzi (ad es. il Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto, Funzione Legale, responsabile dell'unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale) competenti per la valutazione ed eventuale adozione di ulteriori azioni o provvedimenti conseguenti.

Infine, il Gestore delle Segnalazioni informa la persona Segnalante in merito al seguito che la segnalazione da lui effettuata abbia avuto, di regola con il medesimo canale con cui la stessa era stata inoltrata.

d. Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per un massimo di cinque anni. In particolare, la piattaforma prevede l'automatica cancellazione delle segnalazioni inserite una volta decorso il tempo stabilito. Analogamente l'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) e archiviata in apposita cartella protetta sul server aziendale, sarà rimossa nel rispetto del termine di conservazione di massimo cinque anni.

Un elenco delle segnalazioni ricevute e dei relativi esiti (anonimizzato) sarà conservato anche oltre i cinque anni a cura della Funzione *Internal Audit* della Società.

7 Tutela e protezione della persona segnalante

In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, le Società del Gruppo SACE assicurano la tutela della persona Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire o comportamenti discriminatori adottati in ragione della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.).

La tutela trova applicazione, per espressa previsione normativa, laddove:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere;
- la segnalazione o la divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 5 della presente *policy*.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La tutela, oltre che alla persona Segnalante, è estesa al facilitatore, ai colleghi che hanno uno stabile legame affettivo, ai colleghi che hanno rapporto abituale e corrente con la persona Segnalante, agli enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nelle seguenti fasi del rapporto lavorativo:

- a) quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, segnalazione esterna o divulgazione pubblica, effettuata in forma anonima, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave. In tali casi, alla persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. n. 24/2023 costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel D. Lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

L'onere di dimostrare che tali condotte od atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti della persona Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. L'ANAC a sua volta, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alle valutazioni degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

Laddove, per errore, le Società siano destinatarie di una comunicazione di ritorsione, sono tenute a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

8 Provvedimenti disciplinari e altre iniziative

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere determinate sanzioni nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento delle violazioni o illeciti loro attribuiti, nonché nei confronti della persona Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, nei confronti del Gestore delle Segnalazioni nel caso di mancato rispetto della presente *policy*, oltre che nei confronti di tutti coloro i quali, a vario titolo, dovessero violare gli obblighi di riservatezza e i divieti di ritorsione posti a tutela della persona Segnalante.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, si prevedono sanzioni nei confronti di coloro che si rendano responsabili degli illeciti di cui all'art. 21, c. 1 D. Lgs. n. 24/2023, attuando i seguenti comportamenti:

- mancata istituzione canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione della segnalazione;
- adozione di procedure non conformi al D.Lgs. 24/2023;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione
- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione obbligo riservatezza;

Le Società non tollerano alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della persona Segnalante in ambito disciplinare e lo tutelano in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei casi di:

- responsabilità penale accertata della persona Segnalante, anche con sentenza di primo grado, nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile».
- responsabilità civile della persona Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra

Con riferimento agli ultimi due comportamenti indicati, infatti, qualora il Segnalato ritenga che la persona Segnalante abbia presentato la Segnalazione solo con la finalità di calunniarlo o diffamarlo, può presentare denuncia contro persone a lui non note.

Laddove l'Autorità Giudiziaria riterrà di dover procedere nei confronti della persona Segnalante, potrà richiedere alla Società di fornire l'identità della persona Segnalante. La Società del Gruppo SACE, accogliendo tale richiesta, otterrà l'informazione da parte del Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona Segnalante. In questo caso, a seguito dei provvedimenti dell'Autorità, nei riguardi della persona Segnalante si procederà all'applicazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

Non è, invece, punibile, neanche per responsabilità civile o amministrativa, la persona Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione.

9 Reporting e flussi informativi

9.1 Reporting

Le Funzioni *Internal Audit* delle Società del Gruppo presso le quali avviene la Segnalazione, per quanto di competenza, assicurano la predisposizione di un *report* annuale sulle Segnalazioni ricevute⁶.

Tale *report* contiene, ove presenti:

- l'indicazione delle Segnalazioni (i) ricevute nel periodo di riferimento, (ii) ricevute nei periodi precedenti e per le quali sono in corso di svolgimento le verifiche necessarie, (iii) archiviate senza seguito nel periodo di riferimento
- i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente alle Segnalazioni
- la descrizione di eventuali azioni intraprese.

Il *report* è trasmesso:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale della Società
- al Collegio Sindacale
- all'Organismo di Vigilanza.

9.2 Flussi informativi verso SACE

I Responsabili delle Funzioni *Internal Audit* delle Società del Gruppo, per quanto di competenza, trasmettono al Chief Audit Officer e all'OdV di SACE il report di cui al paragrafo precedente.

10 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito del presente processo è tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte o citate nelle Segnalazioni.

In occasione dell'inserimento della Segnalazione nella piattaforma informatica per la gestione delle Segnalazioni, la persona Segnalante dovrà ricevere l'informativa relativa alle modalità di trattamento dei propri dati personali, riportata all'Allegato 11.2. In ogni caso tale informativa è pubblicata nella sezione del sito dedicata al sistema di segnalazione.

Le Società del Gruppo garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

⁶ Per completezza si specifica che tale *report* va trasmesso anche qualora nel periodo di riferimento non siano state ricevute delle Segnalazioni.

Inoltre, si specifica che la riservatezza del dipendente delle Società che effettua una Segnalazione è tutelata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* rubricato "Limitazione ai diritti dell'interessato" del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

11 Allegati

11.1 Modalità di accesso e funzionamento della piattaforma

La piattaforma informatica per la gestione delle Segnalazioni è consultabile da qualsiasi dispositivo, fisso o mobile, dotato di *browser* Internet (inclusi *tablet* e *smartphone*). Tale piattaforma consente alla persona Segnalante di: i) accedere al portale tutelando la riservatezza dei suoi dati identificativi; ii) indicare la Società alla quale la Segnalazione è destinata; iii) inserire la Segnalazione selezionando la tipologia a cui si riferisce la condotta illecita.

I dipendenti di SACE e delle Società del Gruppo e gli utenti esterni (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori, soggetti terzi informati dei fatti, ecc.) possono inserire le Segnalazioni accedendo alla piattaforma Whistleblowing tramite il link "Trasparenza" presente sul sito internet www.sace.it. Le Segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima.

Preliminarmente la piattaforma avvisa i Segnalanti che le Segnalazioni, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità della persona Segnalante, potranno essere inviate ad altre istituzioni (ad esempio Autorità Giudiziaria, Dipartimento della Funzione Pubblica, Corte dei Conti, ecc.).

Al termine dell'inserimento della segnalazione il sistema genera un codice identificativo di 16 cifre che consente alla Società di continuare a dialogare in forma riservata con la persona Segnalante e di richiedere ulteriori elementi di dettaglio, qualora la Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata.

La generazione del codice identificativo permette di assicurare la riservatezza della persona Segnalante, in quanto i dati identificativi di quest'ultimo, non conosciuti dai soggetti che si occupano di gestione delle Segnalazioni, sono archiviati in un *database* segregato, accessibile solo al Fornitore esterno per la custodia dei dati identificativi della persona Segnalante.

Inserita la Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni è avvisato con un *alert*. Entro tre giorni lavorativi dall'inserimento, il Gestore la prende in carico e provvede ad inoltrarla tempestivamente alla Funzione competente nel caso di tratti di Segnalazione Ordinaria.

I Segnalanti, per controllare la Segnalazione effettuata, devono inserire il codice identificativo ricevuto in occasione dell'inserimento della stessa Segnalazione e cliccare su "Accedi". La segnalazione è visibile dal segnalante per tutta la sua permanenza sulla piattaforma

SACE e le Società del Gruppo prevedono adeguate procedure informatiche di *back up* delle Segnalazioni, nel rispetto delle *best practice* di riferimento e della normativa vigente in ambito *privacy*.

11.2 Informativa relativa trattamento dei dati personali

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) riportata in calce alla presente.

- DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), SACE S.p.A. (di seguito, SACE), con sede in Roma, Piazza Poli n. 37 (00187), nonché ciascuna altra Società del Gruppo (SACE BT, SACE SRV, SACE FCT) tratta i dati personali in qualità di "Titolare" autonomo del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali. Le società del Gruppo SACE sono contattabili ai seguenti indirizzi: SACE S.p.A. privacy@sace.it, SACE BT privacy@sacebt.it, SACE SRV privacy@sacesrv.it, SACE Fct privacy@saceftb.it.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO) del Gruppo SACE è contattabile scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@sace.it.

2. Tipologia di interessati e di dati trattati

Interessato è la persona fisica identificata o identificabile cui si riferisce il dato personale (v. art. 4, par. 1, n. 1 GDPR).

Ai fini della presente informativa ex art. 13 GDPR, si considerano quale interessati, i soggetti cui la presente informativa si rivolge:

- la persona Segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- il facilitatore: una persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 5 lett. b) e c) del Decreto;
- la persona coinvolta: la persona fisica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Il Titolare tratterà i dati personali degli interessati di seguito descritti:

- dati identificativi e di contatto, quali nome e cognome, indirizzo e-mail o numero di telefono;
- dati relativi al rapporto con il Titolare;
- altri dati che saranno inseriti dalla persona Segnalante nella compilazione del form di segnalazione o successivamente acquisiti dai gestori delle segnalazioni nell'ambito dell'attività istruttoria.

Nella gestione delle segnalazioni whistleblowing potrebbero essere oggetto di trattamento dati appartenenti a categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 GDPR, nonché dati relativi a condanne penali e a reati ex art. 10 GDPR.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il Titolare tratterà i dati personali degli interessati unicamente per le seguenti finalità:

- presa in carico della segnalazione da parte dei gestori,
- invio di eventuali richieste e/o ricezione di riscontro alle richieste inviate dalla persona Segnalante e dai gestori della segnalazione,
- gestione istruttoria: esecuzione di verifiche sulla fondatezza della segnalazione,
- gestione dei provvedimenti conseguenti, anche sotto il profilo disciplinare.

La base giuridica dei trattamenti suindicati è rinvenibile nell'adempimento dell'obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR come descritto nel D. Lgs. n. 24/2023.

La base giuridica è, altresì, rinvenibile, per ciò che riguarda il trattamento di categorie particolari di dati, nell'articolo 9, par. 2, lett. b) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e

protezione sociale, nonché nell'articolo 9, par. 2 lett. g) del GDPR in quanto il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base dell'art. 2-sexies del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati giudiziari resosi eventualmente necessario per la gestione della segnalazione whistleblowing ricevuta è legittimo sulla base dell'art. 10 GDPR in correlazione con l'art. 2-octies del D. Lgs. n. 196/2003.

4. Modalità del trattamento

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

SACE necessita, al fine di perseguire le finalità di cui al punto 3, di comunicare i dati personali a soggetti esterni, appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione.

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Il conferimento dei dati personali per le finalità relative alla gestione delle Segnalazioni è strettamente necessario allo svolgimento delle finalità di cui al punto 3. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3.

Si informa, inoltre, la persona Segnalante che i dati che la riguardano non possono essere comunicati a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, senza il suo espresso consenso.

Previo espresso consenso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità, inoltre, i dati a lui riferibili possono essere comunicati nell'ambito del procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato. In caso contrario, la segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

I dati personali degli interessati potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici o privati, per l'adempimento di obblighi di legge o per soddisfare richieste dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (ad esempio Corte dei Conti, IVASS, Banca d'Italia, Enti di certificazione etc.).

5. Conservazione dei dati personali

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

SACE potrebbe conservare alcuni dati per il periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

6. Trasferimento dei dati extra UE

I dati non sono trasferiti in Paesi Extra-UE. In caso di eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, SACE effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano. L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I diritti di cui sopra relativamente ai trattamenti legati al sistema di segnalazione potranno essere esercitati con le medesime modalità previste per la segnalazione. Il Gestore delle segnalazioni, mantenendo la riservatezza dei dati personali legati alla segnalazione, si confronterà con il Responsabile della protezione dei dati del Gruppo SACE al fine di valutare la possibilità di dar seguito alla richiesta dell'interessato.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Si precisa, infatti, che le richieste formulate da ogni interessato potranno essere oggetto di diniego nei casi previsti dalla normativa vigente. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003. Un caso che giustifica il diniego è quello in cui l'esercizio di tali diritti possa procurare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive connesse alla gestione delle segnalazioni o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria da parte del Titolare e/o di terzi limitatamente a tale periodo di tempo.

In ogni caso, il Titolare del trattamento fornirà un riscontro all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, eventualmente dando evidenza delle ragioni del diniego.